

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 07/05/2020

### FATTO

Parte istante, nel ricorso, rappresenta di essere titolare di n. 1 BPF sottoscritto in data 07/01/1987, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 2.000.000.

In merito, evidenzia che:

- la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986);
- la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986;
- con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto.

Tanto premesso, rileva che l'intermediario, con riferimento a tale ultimo decennio, avrebbe liquidato una somma, pari ad € 7.149,29, inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili, determinata in € 15.999,00, e di aver pertanto diritto al rimborso di una differenza pari ad € 8.849,71.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Parte resistente, nelle controdeduzioni, evidenzia in primo luogo che parte ricorrente contesta il rendimento di n. 1 BPF sottoscritto in data 07/01/1987, appartenente alla serie Q/P del valore nominale di £ 2.000.000.

Rappresenta che gli stessi sono costituiti, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su cui sono stati apposti i seguenti timbri:

1. sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P);
2. sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Dall'esame del titolo oggetto di giudizio si evince che:

- è stato emesso in data 07/01/1987;
- sul fronte è apposta l'indicazione (originaria) della serie "P" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P";
- sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "P" e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "Q".

La domanda del ricorrente è tesa alla liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "P", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno. L'intermediario ha eccepito l'applicabilità delle condizioni previste relativamente alla serie "Q" introdotta dal D.M. del 13.06.1986 citato.

Dalla tabella reperibile sul sito internet dell'intermediario, relativa allo Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "ORDINARI" emessi fino al 27/12/2000, da cui risulta la variazione dei tassi d'interesse nonché la ritenuta fiscale applicabile:

Tanto premesso, in casi come quello in esame, i Collegi territoriali sono soliti accogliere la domanda rivolta al riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi se regolarmente apposti sui titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.

Tale orientamento è confermato dalla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6142/20, secondo la quale:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“Dalle considerazioni su illustrate, che assorbono i quesiti posti nella ordinanza di rimessione, possono trarsi i seguenti principi di diritto:

A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto”.

Ne segue che l’intermediario deve essere condannato alla restituzione degli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi apposti sui titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986.

La domanda di refusione delle spese legali è respinta, poiché priva di documentazione comprovante l’effettivo esborso.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l’intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l’originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986; il tutto nei limiti della domanda.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI